



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE IN USO DI
ATTREZZATURE DI PROPRIETA'
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 08.02.2010.



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature di proprietà comunale.

ART. 2 FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale, per sostenere l'attività dei cittadini finalizzata ad iniziative ricreative, culturali e sportive, concede su richiesta, l'uso gratuito delle attrezzature comunali per manifestazioni e incontri rivolti alla generalità dei cittadini.

ART. 3 SOGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere l'uso delle attrezzature comunali i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni sociali, culturali e sportive;
 - b) gli enti religiosi;
 - c) le associazioni di volontariato;
 - d) i movimenti politici;
 - e) le organizzazioni sindacali;
 - f) gli enti istituzionali e i comitati locali organizzati per lo svolgimento di attività di rilevanza pubblica.

ART. 4 COMPETENZE

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 l'Amministrazione Comunale può concedere in uso ai soggetti di cui all'articolo 3 le seguenti attrezzature, compatibilmente con la disponibilità delle stesse:
 - Palchi per rappresentazioni musicali, teatrali (solo quelli di facile montaggio e smontaggio);
 - Sedie da esterno
 - Sedie da interno
 - Tavoli da esterno
 - Tavoli da interno
 - Pannelli in legno/metallo per esposizione;



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Provincia di Lodi

- Piccolo impianto audio
- Gazebo
- Ogni altra eventuale attrezzatura che entrerà nelle disponibilità dell'Ente successivamente all'approvazione del presente Regolamento e che l'amministrazione deciderà di mettere a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3).
- Per le finalità di cui all'articolo 2) l'Amministrazione Comunale non concede in uso gli automezzi
- A fronte di specifiche esigenze, quali lo svolgimento di attività istituzionali, l'impiego degli automezzi senza personale dell'Ente potrà essere concesso esclusivamente previa sottoscrizione di apposita Convenzione.

ART. 5 DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti di cui all'art. 3, previa verifica della possibile disponibilità delle attrezzature con l'Ufficio competente, dovranno presentare all'ufficio Protocollo, almeno 15 giorni prima della manifestazione, la richiesta di concessione d'uso, redatta in forma scritta, su apposito modulo, reperibile all'Ufficio Economato o disponibile sul sito internet del comune www.comune.zelo.lo.it.
2. La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:
 - I dati individuanti l'ente, l'associazione, il comitato
 - Il tipo di bene che viene chiesto in uso
 - La quantità del bene
 - L'indicazione del motivo della richiesta (riunione, festa...) il luogo e la data dell'evento
 - Le date previste per il ritiro e per la consegna del materiale;
 - L'accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso
3. Valutate da parte dell'Ufficio competente le richieste e verificata la disponibilità delle attrezzature, il Responsabile competente rilascerà la concessione d'uso con indicate le modalità di ritiro/consegna ed eventualmente di pagamento delle tariffe;

ART.6 CONCESSIONE

1. La concessione in uso può essere revocata, senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo:
 - Per garantire lo svolgimento di iniziative Comunali (vedi art. 9 comma 2);
 - Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - Quando viene riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Provincia di Lodi

ART. 7 CONSEGNA DEL MATERIALE

1. Il ritiro delle attrezzature dovrà essere effettuato, a cura e spese del concessionario, presso la sede dell'Ufficio Economato e restituito nel medesimo posto. La consegna del materiale al concessionario sarà effettuata da un dipendente comunale con la contestuale stesura di un verbale, che il concessionario dovrà sottoscrivere.
2. All'atto della restituzione del materiale, sul verbale di consegna sarà fatta apposita annotazione, con indicazione dello stato del materiale ed eventuali danni.
3. La restituzione delle attrezzature oltre le 24 ore successive alla scadenza della concessione comporta il pagamento di una penale giornaliera, il cui importo viene stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.
4. All'atto della consegna del materiale il concessionario dovrà versare una cauzione di € 100,00 che verrà restituita entro 24 ore dalla restituzione del materiale solo se lo stesso non risulterà danneggiato.

ART. 8 RESPONSABILITA'

1. Il concessionario deve restituire le attrezzature in concessione nello stato medesimo in cui le ha ricevute.
2. La responsabilità per l'uso improprio delle strutture è completamente a carico del concessionario. Il concessionario terrà sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni ad essi derivati dall'uso delle attrezzature comunali.
3. Nel caso in cui vengano rilevati danni alle strutture l'Amministrazione provvederà d'ufficio alle necessarie riparazioni e richiederà al concessionario il pagamento delle spese sostenute.

ART. 9 CRITERI DI PRIORITA'

1. Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità derivante dal calendario delle prenotazioni e secondo l'ordine temporale del ricevimento delle stesse al protocollo Generale di questo Comune, fermo restando la precedenza assoluta per le iniziative comunali.
2. Se la realizzazione delle iniziative comunali dovesse mutare la programmazione delle concessioni in uso delle attrezzature ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, l'Ufficio Competente è tenuto a comunicare la revoca della concessione con congruo anticipo e comunque prima della data dell'evento per il quale le attrezzature erano state concesse.



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Provincia di Lodi

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010